



# Città di Trapani

## REGOLAMENTO PER I CONTROLLI SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

*Il Controllo analogo e i controlli preventivi,  
concomitanti, successivi e sui contratti di  
servizio*

## Sommario

### PARTE I – PARTE GENERALE

Art. 1 - Principi generali	3
Art. 2 - Definizioni	3

### PARTE II – I CONTROLLI SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Art. 3 - Casi di applicazione del “controllo analogo”	5
Art. 4 - Competenze del Consiglio comunale in materia di indirizzo e controllo degli organismi Partecipati	5
Art. 5 - Competenze della Giunta comunale in materia di controllo degli organismi partecipati	6
Art. 6 - Competenze del Sindaco in materia di controllo degli organismi partecipati	6
Art. 7 - Tipologie di controlli nei confronti degli organismi controllati	6
Art. 8 - Controlli preventivi	7
Art. 9 - Controlli concomitanti	8
Art. 10 - Controlli successivi	8
Art. 11 - Controlli sui contratti	9

### PARTE III – IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Art. 12 - Il Controllo analogo congiunto	10
Art. 13 - Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo	10
Art. 14 - Funzionamento del Comitato	11
Art. 15 - Ufficio del controllo analogo congiunto	12
Art. 16 - Recepimento da parte degli enti soci	12

### PARTE IV – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 17 - Servizio Società Partecipate e controllo analogo	13
Art. 18 - Relazione al Consiglio comunale	13

### PARTE V – CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DAGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Art. 19 - Il Contratto di Servizio	14
Art. 20 - La carta dei servizi	14
Art. 21 - Analisi di customer satisfaction	14

### PARTE VI – OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI ED ESCLUSIONI

Art. 22 - Ostacoli all'attività di indirizzo e controllo	15
Art. 23 - Gli obblighi di trasparenza e pubblicità degli organismi controllati	15
Art. 24 - Esclusioni	15

## PARTE I – PARTE GENERALE

### Articolo I

#### Principi generali

- I. Il presente regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali il Comune di Trapani effettua l'indirizzo e il controllo degli organismi partecipati, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
2. Gli organismi partecipati, sia direttamente che indirettamente, dal Comune di Trapani sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, al fine di rendere strutturale il sistema di controllo e consentire al Comune l'effettivo esercizio dell'attività d'indirizzo e controllo. L'adeguamento delle norme statutarie degli organismi partecipati deve comunque avvenire nel rispetto delle norme del Codice Civile e della specifica normativa di settore.

### Articolo 2

#### Definizioni

- I. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, si intendono per:
  - a) “partecipazione” la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
  - b) “partecipazione indiretta” la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
  - c) “servizi di interesse generale” le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
  - d) “servizi di interesse economico generale” i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
  - e) “società” gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
  - f) “società a controllo pubblico” le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;
  - g) “società a partecipazione pubblica” le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
  - h) “società in house” le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1 del d.lgs. 175/2016, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 del d.lgs. 175/2016;
  - i) “società quotate” le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
  - j) “organismi controllati” dal Comune di Trapani:
    - gli organismi partecipati, direttamente o indirettamente, costituiti in forma societaria o non societaria, beneficiari di affidamenti diretti di servizi, forniture e/o lavori da parte del Comune di Trapani;
    - gli organismi partecipati, direttamente o indirettamente, costituiti in forma societaria o non

societaria, che non beneficiano di affidamenti diretti da parte del Comune di Trapani, ma nei confronti dei quali il Comune esercita attività di controllo come definita dalla successiva lett. n) del presente articolo;

- k) “organismi non controllati” dal Comune di Trapani:
- organismi partecipati, direttamente o indirettamente, costituiti in forma societaria o non societaria, che non sono beneficiari di affidamenti diretti di servizi, forniture e/o lavori da parte del Comune di Trapani e nei confronti dei quali il Comune non esercita alcuna attività di controllo come definita dalla successiva lett. n) del presente articolo;
- l) “organismi costituiti in forma societaria”:
- gli organismi costituiti in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma consortile, cooperativa o sportiva dilettantistica;
- m) “organismi costituiti in forma non societaria”:
- gli organismi diversi da quelli costituiti in forma societaria, fra cui, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, aziende speciali, istituzioni, consorzi, fondazioni, associazioni, onlus;
- n) “controllo”:
- la situazione in cui il Comune di Trapani, alternativamente:
    - i. detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’organismo partecipato;
    - ii. detiene voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria dell’organismo partecipato;
    - iii. esercita un’influenza dominante sull’organismo partecipato in virtù dell’esistenza di vincoli contrattuali.
    - iv. quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività dell’organismo partecipato è richiesto il consenso unanime di tutte le Amministrazioni pubbliche socie che condividono il controllo;
    - v. quando l’organismo partecipato è soggetto all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Trapani ai sensi dall’art. 2497 e seguenti del Codice Civile;
- o) “controllo analogo”:
- la situazione in cui il Comune di Trapani esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative dell’organismo controllato, attraverso l’esercizio di poteri di controllo, ingerenza e condizionamento superiori a quelli previsti dal diritto societario e dalla specifica normativa di settore. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa dal Comune di Trapani, a sua volta controllata allo stesso modo dal Comune (“controllo analogo indiretto”), ovvero in forma congiunta con altre Amministrazioni pubbliche (“controllo analogo congiunto”);
- p) “Comitato di Controllo analogo”:
- organismo non societario a cui è demandata la verifica della compatibilità delle proposte di decisione dell’organo amministrativo degli organismi controllati con gli indirizzi e gli obiettivi espressi nei documenti di programmazione approvati dal Comune di Trapani e/o dalle Amministrazioni pubbliche controllanti. Negli organismi partecipati dal Comune di Trapani e da altre Amministrazioni pubbliche la composizione, la nomina e il funzionamento del Comitato di controllo analogo è demandata ad appositi Patti Parasociali stipulati fra le Amministrazioni pubbliche socie. Per gli organismi partecipati solo dal Comune di Trapani le funzioni del Comitato di controllo analogo sono esercitate dall’Ufficio Controllo Partecipate.

## PARTE II – I CONTROLLI SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

### Articolo 3

#### Casi di applicazione del “controllo analogo”

- I. Il Comune di Trapani esercita il “controllo analogo” nei confronti dei propri organismi partecipati nei seguenti casi:
  - a) quando l’organismo è beneficiario di affidamenti diretti di servizi, forniture e/o lavori da parte del Comune di Trapani, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma I, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) quando l’organismo partecipato, pur non essendo beneficiario di affidamenti diretti da parte del Comune di Trapani, è comunque soggetto al controllo da parte di tale ente. La necessità di esercitare il “controllo analogo” è data dal fatto che il Comune di Trapani è tenuto ad esercitare un controllo stringente sull’organismo partecipato al fine di prevenire eventuali squilibri economico-finanziari nella sua gestione, che potrebbero produrre effetti negativi per il bilancio comunale.
2. Fuori dai casi indicati al comma precedente, il Sindaco del Comune di Trapani, o suo delegato, è tenuto a proporre all’assemblea dell’organismo partecipato l’introduzione di forme di controllo similari a quelle previste dal presente regolamento.

### Articolo 4

#### Competenze del Consiglio comunale in materia di indirizzo e controllo degli organismi partecipati

- I. Al Consiglio comunale sono attribuite, ai sensi dell’art. 42 del Dlgs 267/2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni, funzioni di indirizzo e controllo sulle attività degli organismi partecipati. A tal fine il Consiglio comunale:
  1. approva gli obiettivi strategici cui ciascun organismo controllato deve tendere nell’arco temporale del triennio a cui fa riferimento il bilancio di previsione;
  2. esamina la relazione semestrale sull’andamento della gestione degli organismi controllati, contestualmente all’approvazione della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi;
  3. in sede di approvazione del rendiconto dell’Ente, acquisito il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione di ciascun organismo controllato, prende atto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di programmazione.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale:
  - a) le decisioni in merito alla costituzione di nuovi organismi partecipati e all’acquisizione di nuove partecipazioni in organismi già costituiti;
  - b) le decisioni in merito all’alienazione delle partecipazioni detenute dal Comune;
  - c) le decisioni relative allo scioglimento e liquidazione di organismi partecipati, nonché le decisioni in merito alla revoca dello stato di liquidazione;
  - d) le decisioni relative al ripiano delle perdite degli organismi partecipati, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente;
  - e) le decisioni relative alla concessione di prestiti o garanzie di qualsiasi genere agli organismi partecipati;
  - f) le decisioni in merito all’affidamento di attività o servizi;
  - g) l’approvazione di convenzioni tra Amministrazioni pubbliche Enti o di patti parasociali per l’esercizio congiunto del controllo analogo degli organismi controllati;
  - h) l’approvazione di indirizzi per la gestione dei servizi affidati agli organismi controllati;
  - i) altre decisioni in materia di organismi partecipati che la legge attribuisce esplicitamente alla competenza del Consiglio comunale.
3. Sono soggetti alla preventiva approvazione da parte del Consiglio comunale:
  - a) lo schema di statuto degli organismi controllati;

- b) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività degli organismi partecipati;
- c) le operazioni di trasformazione degli organismi partecipati;
- d) le riduzioni e gli aumenti di capitale sociale, anche in natura, degli organismi partecipati e, in genere, ogni operazione sul loro capitale sociale.

## **Articolo 5**

### **Competenze della Giunta comunale in materia di controllo degli organismi partecipati**

- I. La Giunta comunale esercita le seguenti competenze in materia di controllo degli organismi partecipati:
  - a) propone al Consiglio comunale l'adozione di delibere di competenza consiliare in materia di indirizzo e controllo degli organismi controllati;
  - b) esprime indirizzi operativi e gestionali agli organismi controllati, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale;
  - c) approva gli eventuali disciplinari tecnici sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio comunale per ciascun servizio affidato agli organismi controllati;
  - d) approva preventivamente le modifiche di clausole statutarie degli organismi controllati finalizzate all'adeguamento alle mutate previsioni normative;
  - e) approva preventivamente le eventuali riallocazioni di poste del Patrimonio Netto del bilancio degli organismi controllati, che non prevedono esborsi a carico del Comune;
  - f) approva preventivamente la proposta di bilancio di previsione triennale di ciascun organismo controllato;
  - g) approva preventivamente la proposta di bilancio di esercizio degli organismi controllati;
  - h) è destinataria delle relazioni sull'andamento della gestione degli organismi controllati previste dal presente regolamento, che utilizza anche ai fini di predisporre le proposte degli atti di competenza del Consiglio comunale.

## **Articolo 6**

### **Competenze del Sindaco in materia di controllo degli organismi partecipati**

- I. Il Sindaco, o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:
  - a) partecipa all'Assemblea degli organismi partecipati ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati espressi, a seconda della materia, dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale;
  - b) partecipa alle riunioni fra soci o dei comitati di coordinamento previsti dai patti parasociali o dalle convenzioni in essere con le altre Amministrazioni pubbliche, al fine di garantire l'esercizio congiunto del controllo analogo degli organismi controllati;
  - c) designa con proprio decreto gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, ove e nei limiti in cui tale facoltà sia riconosciuta dallo Statuto degli organismi partecipati o da eventuali patti parasociali.
- 2. Nell'esercizio di tali poteri il Sindaco si attiene agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

## **Articolo 7**

### **Tipologie di controlli nei confronti degli organismi controllati**

- I. Gli organismi controllati dal Comune di Trapani sono soggetti alle seguenti tipologie di controlli:
  - a) controlli preventivi (ex ante);
  - b) controlli concomitanti (in itinere);
  - c) controlli successivi (ex post);

- d) controlli sul rispetto delle clausole contenute nei contratti in essere e sul livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese al Comune di Trapani e agli utenti.

## Articolo 8 Controlli preventivi

1. I controlli preventivi sono svolti dal Comune di Trapani attraverso l'approvazione degli atti fondamentali degli organismi controllati, nonché attraverso l'approvazione degli atti d'indirizzo e di programmazione della loro attività indicati ai commi successivi del presente articolo.
2. In sede di costituzione dell'organismo controllato, i seguenti atti fondamentali sono soggetti alla preventiva approvazione del Consiglio comunale di Trapani:
  - i. il business plan e il piano economico-finanziario dell'organismo;
  - ii. lo statuto dell'organismo;
  - iii. i regolamenti interni dell'organismo;
  - iv. gli eventuali patti parasociali da stipulare con gli altri soci dell'organismo.
3. Durante la vita dell'organismo controllato, l'attività di controllo preventivo si esplica attraverso:
  - l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle modifiche agli atti fondamentali;
  - l'approvazione da parte del Consiglio comunale degli indirizzi strategici a cui gli organismi controllati devono tendere nell'arco temporale del triennio.
4. Al fine di agevolare la definizione dei suddetti predetti indirizzi, gli organismi controllati trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta comunale e, per conoscenza, al Consiglio Comunale, la Relazione Previsionale Aziendale per il triennio successivo. Tale relazione contiene almeno:
  - gli obiettivi strategici e gestionali che l'organismo controllato intende raggiungere nel triennio di riferimento;
  - le modalità organizzative previste per il raggiungimento di tali obiettivi;
  - gli investimenti da realizzare nel triennio di riferimento, con indicazione delle relative fonti di finanziamento;
  - la politica del personale che l'organismo controllato intende attuare e il piano delle assunzioni che intende effettuare nel triennio di riferimento;
  - le eventuali iniziative tese al contenimento dei costi di funzionamento;
5. La Relazione Previsionale Aziendale è corredata del parere espresso dall'organo di controllo dell'organismo controllato ove presente.
6. Il bilancio di previsione triennale è composto da una parte descrittiva e da una parte numerica. La parte descrittiva deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - missione dell'organismo controllato;
  - obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati dai soci all'organo amministrativo;
  - scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'organo amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
  - risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispone l'organismo controllato;
  - programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;
  - politica di contenimento dei costi di funzionamento e del personale.

La parte numerica del bilancio di previsione pluriennale si compone dello stato patrimoniale previsionale, del conto economico previsionale e del piano finanziario previsionale, nonché di un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici del triennio di riferimento.
7. Qualora l'organismo controllato abbia in essere finanziamenti di terzi a medio-lungo termine o intenda assumere tali finanziamenti, il periodo di riferimento del bilancio di previsione è esteso a tutta la durata del piano di rimborso degli stessi, in modo da verificare la permanenza in tutte le annualità della capacità di rimborso di tali prestiti.

## **Articolo 9**

### **Controlli concomitanti**

1. I controlli concomitanti nei confronti degli organismi controllati sono svolti dal Comune di Trapani attraverso una riduzione dei poteri di norma riconosciuti dalla normativa vigente all'organo amministrativo di tali organismi; in particolare, tali controlli sono esercitati attraverso:
  - a) il riconoscimento statutario all'assemblea dei soci degli organismi controllati di maggiori poteri di ingerenza e condizionamento della gestione, in modo che le decisioni più importanti della gestione economica e finanziaria dell'organismo siano sottratte alla competenza dell'organo amministrativo;
  - b) l'obbligo per gli organi amministrativi degli organismi controllati di acquisire un parere preventivo sulle principali decisioni assunte nel corso della gestione;
  - c) l'obbligo per gli organi amministrativi degli organismi controllati di presentare alla Giunta comunale e al Comitato di Controllo una relazione semestrale sull'andamento della gestione.
2. Il Comune di Trapani e i consiglieri comunali hanno accesso a tutti gli atti degli organismi controllati, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno all'organismo controllato.
3. Relativamente a quanto previsto alla lett. a) del precedente comma I, gli organi amministrativi degli organismi controllati sono tenuti a proporre all'assemblea dei soci entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le modifiche statutarie necessarie per il riconoscimento ai soci di maggiori poteri di ingerenza e condizionamento della gestione.
4. Il parere previsto alla lett. b) del precedente comma I è finalizzato ad una preventiva verifica da parte del Comitato di Controllo analogo delle decisioni in corso di assunzione. A tal fine gli organi amministrativi sono tenuti ad inviare le proprie proposte di decisione ai membri del Comitato tramite mezzi che garantiscano la celerità delle comunicazioni (posta elettronica certificata). Il Comitato, entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della proposta, ne analizza il contenuto, verificandone la compatibilità con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione; se ritenuto necessario, comunica per iscritto all'organo amministrativo dell'organismo controllato il proprio parere contrario all'assunzione della decisione, motivando adeguatamente, o la richiesta di modifica/integrazione della stessa. Trascorso il termine sopra indicato senza che il Comitato abbia espresso parere contrario o abbia avanzato richieste di modifica/integrazione alla proposta, la decisione dell'organo amministrativo può essere liberamente eseguita.
5. La relazione semestrale prevista alla lett. c) del precedente comma I deve essere inviata a cura degli organi amministrativi degli organismi controllati entro il 31 luglio di ogni anno e deve contenere almeno gli esiti della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, un'analisi delle eventuali criticità rilevate nel corso della gestione e informazioni sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'organismo controllato; a tal fine, alla relazione deve essere allegata la situazione economico-finanziaria dell'organismo al 30 giugno. Il Consiglio esamina le relazioni presentate dagli organismi controllati in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi.

## **Articolo 10**

### **Controlli successivi**

1. I controlli successivi sono effettuati dal Comune di Trapani sulla proposta di bilancio d'esercizio degli organismi controllati.
2. Il bilancio d'esercizio degli organismi controllati è, in ogni caso, corredato della Relazione sulla gestione, la quale, oltre alle informazioni previste all'art. 2428 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, deve obbligatoriamente contenere:
  - i. il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune in sede di programmazione;
  - ii. le criticità rilevate nel perseguimento dei suddetti obiettivi e le proposte ritenute necessarie per il loro superamento;

- iii. l'analisi degli investimenti effettuati e delle relative fonti di finanziamento;
  - iv. un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici dell'organismo controllato;
  - v. gli eventuali strumenti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;
  - vi. i risultati dei programmi di valutazione del rischio adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;
  - vii. informazioni relative all'adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio in essere con il Comune, con particolare riferimento al rispetto degli standard di qualità tecnica e gestionale del servizio e degli specifici standard della carta dei servizi a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento;
  - viii. gli esiti delle visite ispettive degli organi di certificazione o le eventuali prescrizioni ricevute per il mantenimento, il rinnovo o l'ottenimento delle certificazioni possedute.
3. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli successivi, gli organi amministrativi degli organismi controllati sono tenuti ad inviare all'Amministrazione comunale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la proposta di bilancio d'esercizio, corredata dei relativi allegati, almeno 30 giorni prima dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione di tale rendiconto.

## **Articolo II**

### **Controlli sui contratti**

1. I Settori comunali competenti, ai sensi della deliberazione di G.C. 34I/2019 "Configurazione e articolazione del modello organizzativo (Macrostruttura) del Comune di Trapani – Approvazione delle Linee Funzionali di competenza delle macrostrutture (Funzionigramma)", alla gestione dei rapporti, anche contrattuali, con gli organismi controllati e/o partecipati effettuano il controllo costante del rispetto da parte degli organismi controllati impegnati in attività rientranti nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate:
- i. di tutte le clausole contenute nei contratti in essere fra il Comune di Trapani e i singoli organismi;
  - ii. del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese da ciascun organismo al Comune di Trapani e agli utenti.
2. Entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre i responsabili dei diversi Settori comunali di cui al comma 1 predispongono ed inviano all'Ufficio Controllo Partecipate una relazione sull'esito dei controlli effettuati evidenziando le eventuali criticità riscontrate e proponendo, ove necessario, le modifiche da apportare ai contratti in essere per il miglioramento dell'attività di controllo e del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese dagli organismi controllati.
3. In sede di stipula di nuovi contratti o di rinnovo di quelli esistenti, i diversi Settori comunali di cui al comma 1, sono tenuti ad acquisire il parere preventivo dell'Ufficio Controllo Partecipate sulle clausole in essi contenute.

## PARTE III – IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

### Articolo 12

#### Il Controllo analogo congiunto

1. Per “controllo analogo congiunto”, ai sensi del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, art. 2, comma I, lett. d), si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i casi di società partecipate *in house providing* nelle quali il Comune di Trapani detenga la propria partecipazione unitamente ad altri Enti pubblici, il controllo analogo su tutti gli aspetti organizzativi ed operativi viene esercitato congiuntamente agli altri Soci.
3. I soci pubblici, che affidano direttamente i servizi, dovranno garantire un controllo analogo coordinato tale da assicurare l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti, prevedendo, quindi, l'utilizzo di strumenti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato idonei a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri soci pubblici, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società.
4. I principali strumenti attraverso i quali i soci pubblici dovranno indirizzare l'attività di controllo congiunto dovranno essere:
  - Lo Statuto delle Società partecipate;
  - Le Assemblee dei Soci;
  - Le riunioni dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate;
  - La stipula di convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di “uffici comuni” ovvero “la delega di funzioni” da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. A fini programmatici, di coordinamento e di gestione delle attività, i contenuti e le modalità di attuazione del controllo analogo congiunto potranno essere disciplinati anche mediante convenzioni ai sensi dell'art. 30 TUEL.
6. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste nello Statuto del Comune di Trapani, nei singoli contratti di affidamento dei servizi pubblici, nonché nei vigenti Regolamenti Comunali, in particolare nel Regolamento sul Sistema dei controlli interni e nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Servizio “Controllo analogo e società partecipate” supporta il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale nell'attuazione del controllo analogo sulle società partecipate in coordinamento con gli altri enti pubblici proprietari di partecipazioni, secondo le disposizioni e i principi del presente Regolamento.

### Articolo 13

#### Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune, sulla Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il “Comitato di indirizzo strategico e di controllo” (da ora in poi chiamato Comitato), composto da tutti i sindaci degli enti locali soci o loro delegati. E' facoltà degli Enti locali conferire delega, anche per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più enti locali.
2. Il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società e i soci, e di controllo dei soci sulla Società. A tal fine il Comitato effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Comitato può invitare il Presidente del Consiglio di amministrazione e gli amministratori con delega della Società.
3. Al Comitato spetta l'espressione del parere preliminare sulle deliberazioni di competenza degli organi sociali sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno degli organi medesimi. Gli organi della Società ove deliberino in senso difforme dal parere del Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente la propria decisione.

4. I seguenti argomenti, prima della approvazione da parte degli organi della Società, dovranno invece essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte del Comitato, vincolante per gli organi della società:
  - Il bilancio di esercizio, il budget di esercizio, i piani degli investimenti e/o i piani industriali,
  - il piano delle assunzioni, il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale di investimenti, di manutenzione o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale di investimenti, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale;
  - l'acquisizione e dismissione di beni immobili;
  - la definizione di criteri per la determinazione delle tariffe applicabili alla comunità amministrata;
  - l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in Società;
  - la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;
  - contenuti e modifica del contratto di servizio;
  - l'assunzione di mutui o di linee di finanziamento;
  - l'emissione di prestiti obbligazionari a prescindere dalla convertibilità;
  - la concessione di garanzie di qualsiasi genere;
  - nomina, revoca, sostituzione organi esecutivi;
  - nomina, revoca, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori in deroga alla facoltà concessa agli amministratori dall'art. 2365 c.c.;
  - nomina degli organi di vigilanza qualora la società adotti un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001;
  - gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria.
5. Gli Enti locali soci si impegnano a votare in assemblea su questioni che riguardano i servizi prestati esclusivamente in uno o più Comuni soci in conformità alla volontà espressa dal Comune o concordemente dai comuni direttamente interessati in seno al Comitato.
6. Il coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve, medio e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Oltre alla relazione semestrale, la Società inoltra semestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della Società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi.
7. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso agli atti della Società, inoltre ha la facoltà di indicare gli indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi.
8. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti soci, che possono chiederne l'audizione.
9. In ogni caso, ciascun socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possono interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.
10. Gli organi decisionali della persona giuridica controllata devono essere composti da tutti gli enti pubblici soci. Singoli rappresentanti possono rappresentare vari o tutti gli enti pubblici partecipanti.

#### **Articolo I4**

##### **Funzionamento del Comitato**

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Comitato nomina, fra i propri componenti, il Presidente. Il Comitato è convocato dal Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci, anche su richiesta di ogni singolo componente il Comitato. Il Comitato è altresì convocato ogni qual volta il Presidente o suo delegato lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Delle sedute è redatto apposito verbale.
4. Ove ritenuto opportuno, il Comitato potrà avvalersi di una Segreteria Tecnica, da istituirsi a cura del Comitato medesimo.
5. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, per quanto non previsto dal presente regolamento, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.

### **Articolo I5**

#### **Ufficio del controllo analogo congiunto**

1. A fini programmatori e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza il Comitato istituisce l'Ufficio del Controllo analogo congiunto, anche ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'art. 30 TUEL.
2. L'Ufficio del Controllo analogo congiunto costituisce il punto di raccordo tra le Amministrazioni comunali e gli organi societari nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alla Società controllata e gli organi gestionali della predetta Società.

### **Articolo I6**

#### **Recepimento da parte degli enti soci**

- I. Le previsioni contenute negli artt. I2, I3, I4 e I5 del presente regolamento costituiscono il contenuto della Convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del TUEL con gli enti locali soci, conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'organismo.

## PARTE IV – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### Articolo I7

#### Servizio Società partecipate e Controllo Analogo

- I. Il Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo incardinato presso il I° Settore “Attuazione Programma di Governo” provvede a:
  - a) coordinare l’attività di controllo degli organismi controllati;
  - b) verificare il rispetto da parte degli organismi controllati delle disposizioni contenute nel presente regolamento, segnalando al Sindaco e alla Giunta comunale, le violazioni eventualmente rilevate o l’esistenza di comportamenti finalizzati a non permettere, di fatto, al Comune di poter esercitare l’attività di indirizzo e controllo;
  - c) esprimere i pareri richiesti dal presente regolamento;
  - d) effettuare il monitoraggio semestrale dell’andamento degli organismi controllati, rilevando gli scostamenti fra obiettivi assegnati ed obiettivi conseguiti, analizzandone le ragioni e individuando le opportune azioni correttive;
  - e) effettuare il monitoraggio semestrale della situazione economica e finanziaria degli organismi controllati, anche al fine di evidenziare eventuali squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio comunale;
  - f) effettuare, ove ritenuto necessario, verifiche ispettive presso gli organismi controllati;

Il personale del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo, per le attività da espletare in collaborazione con i settori comunali competenti alla gestione dei rapporti, anche contrattuali, con gli organismi controllati e/o partecipati di cui al comma I dell’art. II del presente regolamento, sarà coadiuvato da personale all’uopo individuato con apposito atto amministrativo da ogni dirigente responsabile dei settori competenti su richiamati tra i dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:

- un dipendente di categoria D per ogni settore, ove presente;
  - un dipendente di categoria C per ogni settore, ove presente;
2. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre l’Ufficio Controllo Partecipate predispose ed invia al Sindaco ed alla Giunta comunale una relazione riepilogativa dell’attività svolta, evidenziando le eventuali criticità riscontrate e proponendo, ove necessario, modifiche al sistema dei controlli e ai contratti in essere con gli organismi controllati per il miglioramento dell’attività di controllo e del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese dagli stessi. Nella relazione l’Ufficio Controllo Partecipate tiene conto di quanto emerso nelle relazioni predisposte dai diversi settori comunali secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### Articolo I8

#### Relazione al Consiglio comunale

- I. Tenuto conto della relazione predisposta dall’Ufficio Controllo Partecipate, la Giunta comunale informa annualmente il Consiglio comunale in merito agli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli organismi partecipati, dando evidenza delle eventuali criticità riscontrate e delle necessarie modifiche al sistema dei controlli.
2. L’informativa prevista al comma precedente è fornita in specifico paragrafo della Relazione sulla gestione di cui all’art. II, comma 6 del D.Lgs. II8/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

**PARTE V – CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DAGLI  
ORGANISMI PARTECIPATI**

**Articolo 19**

**Il Contratto di Servizio**

- I. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, approva lo schema di contratto di servizio, che dovrà contenere la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché le modalità ed i termini della loro misurazione.

**Articolo 20**

**La Carta dei Servizi**

- I. La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento principale con cui vengono specificati i principi e gli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici locali affidati a gestore esterno.
2. Il soggetto gestore del servizio pubblico è obbligato a predisporre la Carta dei Servizi, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio, dei principi codificati dalla normativa vigente e da quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti.
3. La carta dei Servizi, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, sarà trasmessa all'Ente per la presa d'atto da parte del Dirigente del I Settore, che potrà proporre eventuali modifiche e/o integrazioni. Lo schema della Carta dei Servizi, come eventualmente modificata e/o integrata, formerà parte integrante di proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale. La società dovrà applicare la Carta dei Servizi, come eventualmente modificata e/o integrata, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Municipale, nel termine massimo di 30 giorni.

**Articolo 21**

**Analisi di customer satisfaction**

- I. La società partecipata e/o controllata dovrà produrre con cadenza annuale analisi del grado di soddisfazione degli utenti e proporre le eventuali revisioni degli standard qualitativi e quantitativi garantiti.

## PARTE VI - OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI ED ESCLUSIONI

### Articolo 22

#### Ostacoli all'attività di indirizzo e controllo

- I. Qualunque comportamento da parte degli organismi controllati finalizzato ad ostacolare l'attività di indirizzo e controllo da parte del Comune di Trapani sarà sanzionato promuovendo azione di responsabilità nei confronti degli amministratori degli organismi che hanno posto in essere tali comportamenti.

### Articolo 23

#### Gli obblighi di trasparenza e pubblicità degli organismi controllati.

- I. Gli organismi controllati devono adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli organi amministrativi degli organismi controllati s'impegnano a garantire che le pratiche aziendali rispettino pienamente le prescrizioni vigenti e vengano adattate alle modifiche normative che dovessero intervenire successivamente. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, gli organismi controllati garantiscono il diritto di accesso civico e pubblicano sul proprio sito ufficiale ogni dato e informazione che riguardi le attività di pubblico interesse svolte, garantendone la piena accessibilità e fruibilità.
2. Gli organi amministrativi s'impegnano a trasmettere al Comune i dati e le informazioni funzionali all'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico dell'Ente da parte della legislazione vigente in materia.

### Articolo 24

#### Esclusioni

- I. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle partecipazioni eventualmente detenute dal Comune di Trapani in società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle società controllate da quest'ultime ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.